




GLOBAL SERVICE s.n.c.


www.webglobalservice.com

**CORSO DI FORMAZIONE GENERALE
DEI LAVORATORI**

Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011




Primi strumenti normativi



DPR 547/55

DPR 303/56

Il principio partecipativo dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza era ben lontano dal trovare applicazione, non era nemmeno previsto.



Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici



D.lgs. 19/09/1994 n. 626

Prima della 626

La salvaguardia della salute dei lavoratori era regolata da un regime impositivo di prescrizioni e norme da attuarsi esclusivamente da parte del datore di lavoro e sotto la sua responsabilità.



D.lgs. 19/09/1994 n. 626

Con la 626

I lavoratori diventano soggetti attivi e coinvolti nella individuazione e nella valutazione dei rischi sul posto di lavoro e pertanto nella successiva messa in atto delle misure di prevenzione e protezione.



Segnaletica
di sicurezza

Rischio
amianto

Direttiva
cantieri

Rischio
rumore

Rischio
chimico



Legge 3 agosto 2007, n. 123

**Attuazione dell'art. 1
della L. 123/07, in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro:**

**“Delega al Governo, entro nove mesi, il
riassetto e la riforma della normativa in
materia della salute e della sicurezza
sul lavoro”.**

1996-2008



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Ha abrogato tutti i decreti degli anni '50 ed altri,
compreso il D.lgs. 626/94.

**Si tratta di un vero e proprio
“Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”.**



**Commento e
considerazioni**

Il provvedimento rappresenta un grande passo in avanti verso una più seria ed avanzata civiltà del lavoro, tuttavia esso contiene errori materiali, dovuti alla sua velocità per i tempi di approvazione.

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 180



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive



Prevenzione:
art. 2, comma 1, lettera n) del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Insieme di disposizioni o misure che tutti devono mettere in atto per evitare o ridurre i rischi nel rispetto della salute e della sicurezza propria e degli altri e dell'integrità dell'ambiente esterno.



**Misure di prevenzione e protezione:
informazione, formazione
e l'addestramento**

Le figure coinvolte



✓ Datore di Lavoro

✓ Dirigente

✓ Preposto

✓ Lavoratori

✓ Medico Competente

OBBLIGHI

✓ Addetti e Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione

COMPITI

✓ Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza

ATTRIBUZIONI



Datore di lavoro:
art. 2, comma 1, lettera b) del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.



Preposto:
art. 2, comma 1, lettera e)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Obblighi del datore di lavoro



**art. 17, comma 1
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

ART. 17: OBBLIGHI INDELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro, **non può delegare**:

- a) La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR;
- b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 1: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 1: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 1: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 1: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 1: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 2: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il **datore di lavoro** fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 3: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ART. 18, comma 3-bis: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.



Preposto:
art. 2, comma 1, lettera e)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Giurisprudenza

- **“ Con il termine **“sovrintendere”**, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.”**

(Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192)

Giurisprudenza

**Il controllo è un obbligo originario
in primis del datore di lavoro:**

**“La sorveglianza spetta al preposto
come compito non esclusivo ma sussidiario,
spettando anzitutto al datore di lavoro
salvo che il datore di lavoro abbia conferito
apposita delega a persona competente
laddove consentito.”**

(Cass. 23 luglio 1997 n. 7245)

Obblighi dei preposti



**Art. 19, comma 1 lettera a)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

I preposti devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.

Obblighi dei preposti



**Art. 19, comma 1 lettera b)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

I preposti devono
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;

Obblighi dei preposti



**Art. 19, comma 1 lettera c)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

I preposti devono richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Obblighi dei preposti

**Art. 19, comma 1 lettera d)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**



I preposti devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.



Obblighi dei preposti

**Art. 19, comma 1 lettera e)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

I preposti devono astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Obblighi dei preposti

**Art. 19, comma 1 lettera f)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**



I preposti devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Obblighi dei preposti



**Art. 19, comma 1 lettera g)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione




Lavoratore:
art. 2, comma 1, lettera a)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



**Al lavoratore così definito
é equiparato:**

il socio lavoratore di cooperativa o di società



**Al lavoratore così definito
é equiparato:**

**il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento.**



**Al lavoratore così definito
é equiparato:**

L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.



**Al lavoratore così definito
é equiparato:**

**I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile.**

Obblighi dei lavoratori



**Art. 20, comma 1 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Obblighi dei lavoratori




**Art. 20, comma 2, lettera a)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

Obblighi dei lavoratori

**Art. 20, comma 2, lettera b)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**



“I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale”



Obblighi dei lavoratori

**Art. 20, comma 2, lettera c)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza”



**E' OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO**

Obblighi dei lavoratori

**Art. 20, comma 2, lettera d)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

**“I lavoratori devono utilizzare in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;”**



Obblighi dei lavoratori

**Art. 20, comma 2, lettera e)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.



**Art. 20, comma 2, lettera f)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”

Obblighi dei lavoratori



**Art. 20, comma 2, lettera g)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori”



Obblighi dei lavoratori

**Art. 20, comma 2, lettera h)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.

Obblighi dei lavoratori



**Art. 20, comma 2, lettera i)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

“I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”.



RLS:
art. 2, comma 1, lettera i)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.



Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**art. 50, comma 1, lettera a)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Accede ai luoghi di lavoro

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**art. 50, comma 1, lettera b)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

É consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.





Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**art. 50, comma 1, lettera c)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**


É consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.



Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**art. 50, comma 1, lettera d)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

**É consultato in merito all'organizzazione dei
corsi di formazione sulla sicurezza**



Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**art. 50, comma 1, lettera e)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.



SPP:
art. 2, comma 1, lettera l)
del D.lgs. 81/08 e sm.i.

Insieme delle persone esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



RSPP:

**art. 2, comma 1, lettera f)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



**art. 31 del D.lgs. 81/08 e
s.m.i.**

Può essere:

- **interno**
- **esterno**
- **svolto direttamente dal Datore di Lavoro**



**art. 33 del D.lgs. 81/08 e
s.m.i.**


- ✓ **Individuare** i fattori di rischio
- ✓ **Valutare** i rischi
- ✓ **Individuare** le misure di prevenzione e protezione
- ✓ **Elaborare** procedure di lavoro in sicurezza
- ✓ **Proporre** l'attività di formazione informazione del personale




Medico Competente:
art. 2, comma 1, lettera h)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Medico che collabora
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria.

Art.2-29-38 - Il Medico Competente



Requisiti:



Specializzato in:

- ✓ medicina del lavoro
- ✓ medicina preventiva
- ✓ psicotecnica
- ✓ docenza in tali ambiti
- ✓ igiene e medicina preventiva o medicina legale (con frequenza corsi specifici universitari)

Art.41 – Sorveglianza Sanitaria



- ✓ Visita medica preventiva
- ✓ Visita medica periodica
- ✓ Visita medica su richiesta del lavoratore
- ✓ Visita medica in occasione del cambio mansione
- ✓ Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
- ✓ Visita medica preventiva in fase preassuntiva
- ✓ Visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione





Valutazione dei Rischi:
art. 2, comma 1, lettera q)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Oggetto della valutazione dei rischi



**art. 28, comma 1,
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.



Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

**art. 29, comma 1,
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente



Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

**art. 29, comma 2,
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi



**art. 29, comma 3,
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Conformemente a quanto indicato dall'art. 29 del D.lgs. 81/08, la valutazione e il documento di valutazione dei rischi devono essere rielaborati:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione.



Pericolo:
art. 2, comma 1, lettera r)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

**Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni**



Rischio:

art. 2, comma 1, lettera s)
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

**Probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore
o agente oppure alla loro combinazione.**

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi



La normativa non fornisce i criteri operativi per effettuare la valutazione, pertanto è necessario fare riferimento alle norme di buona tecnica o a metodologie consolidate nell'ambito dei vari settori lavorativi (linee guida).

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Con la notazione matematica di validità generale possiamo scrivere:

$$R = P \times G$$

dove:

R rappresenta il rischio;

P rappresenta la probabilità di esistenza di un pericolo in un certo luogo e per un certo tempo e la probabilità che tale pericolo possa determinare un danno.

G rappresenta l'entità del danno potenziale.

In assenza del pericolo il rischio è nullo.

Livelli di probabilità P

INDICE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">-Inatteso, in base alle conoscenze, durante il lavoro.-Non si sono mai verificati fatti analoghi.
2	Remoto	<ul style="list-style-type: none">-Inatteso, ma possibile durante il lavoro.-Si è verificato un solo caso nel corso degli ultimi cinque anni (dato ricavato dall'analisi del registro degli infortuni), ovvero ci sono le condizioni affinché l'evento possa verificarsi.
3	Occasionale	<ul style="list-style-type: none">-Accade almeno una volta durante il lavoro.-Si verificano casi simili nella media di una volta all'anno (dato ricavato dall'analisi del registro degli infortuni).
4	Probabile	<ul style="list-style-type: none">-Accade molte volta durante il lavoro.-Si verificano casi simili nella media di 5 volte all'anno (dato ricavato dall'analisi del registro degli infortuni).
5	Frequente	<ul style="list-style-type: none">-Accade spesso durante il lavoro.-Si verificano casi simili nella media di 10 volte all'anno(dato ricavato dall'analisi del registro degli infortuni).

Livelli di entità **G**

INDICE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Lieve	Relativi ad infortuni guaribili in pochi giorni e che non lasciano tracce (per esempio lieve ferite da taglio, distorsioni, escoriazioni, lievi traumi, ecc.)
2	Medio	Quando a seguito di un infortunio restano danni permanenti (per esempio fratture, ferite da taglio significative, ecc.)
3	Grave	Quando l'infortunio può provocare una disabilità permanente.
4	Gravissimo	Per infortuni mortali
5	Estremo	Quando più persone possono essere coinvolte in uno stesso evento che può essere fatale.

Matrice di rischio

Il rischio $R = P \times G$ è raffigurabile con la seguente matrice di rischio:

		G					P
		1	2	3	4	5	
estremo	5	5	10	15	20	25	
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
		improbabile	remoto	occasionale	probabile	frequente	

Priorità di intervento

Le priorità di intervento saranno valutate sulla base dei risultati relativi agli indici di livello di rischio:

LIVELLO DI RISCHIO	AZIONI CORRETTIVE
$R < 5$ (rischio basso)	Da programmare nel breve-medio termine
$R = 5 \div 12$ (rischio medio)	Da programmare con urgenza
$R > 12$ (rischio alto)	Da effettuarsi immediatamente

Classificazione dei rischi

n **Rischi per la Sicurezza** (rischi di natura infortunistica) dovuti a:

- ÿ Incendio - esplosioni
- ÿ Strutture
- ÿ Impianti
- ÿ Macchine e attrezzature

n **Rischi per la Salute** (rischi di natura igienico ambientale) dovuti a:

- ÿ Agenti Biologici
- ÿ Agenti Chimici
- ÿ Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.

n **Rischi per la Sicurezza e la Salute** (rischi da stress lavoro-correlato):

- ÿ Organizzazione del lavoro
- ÿ Fattori psicologici
- ÿ Condizioni di lavoro difficili

***Informazione e assistenza
in materia di salute
e sicurezza
nei luoghi di lavoro***

Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 10)

Le Regioni, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPEL, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'INAIL, l'IPSEMA, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 11)

- Le amministrazioni centrali e le regioni, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lett. c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
- Nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

LA VIGILANZA

- **La vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **ASL** e dall'**Ispettorato del lavoro** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, **dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.
- Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare attività di consulenza.

SANZIONI

Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede sanzioni amministrative e penali per:

- § Il datore di lavoro e il dirigente;
- § Il preposto;
- § Il medico competente;
- § I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori;
- § I lavoratori;
- § I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (art. 55)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1 (DVR con RSPP);

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2 (corso 16 ore per DL/RSPP);

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (art. 55)

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) (misure di PP e dpi), c) (programma delle misure) o d) (individuazione delle procedure), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 (consultazione RLS) e 3 (agg. DVR).

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (art. 55)

4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) (relazione e criteri per la valutazione), primo periodo, ed f) (individuazione delle mansioni esposte a rischio specifico).

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art. 55)

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o) (consegna documentazione al RLS), 26, comma 1, lettera b) (mancata informazione ai lavoratori sui rischi specifici), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) (gestione dell'emergenza) e 4 (esporre il lavoratore a rischio grave ed immediato), 45, comma 1 (assenza di misure di primo soccorso);

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art. 55)

5. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a) (verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici);

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art. 55)

5. c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c)

(requisiti del delegato), e) (misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che

li espongono ad un rischio grave e specifico), f) (richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione) e q) (prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando

periodicamente la perdurante assenza di rischio), 36, commi 1 e 2, 37,

commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-

bis) (gestione dell'emergenza), 46, comma 2 (prevenzione incendi);

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art. 55)

5. d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) (nomina del MC), d) (mancata fornitura dei dpi) e z) (agg. delle misure di PP) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo (DUVRI).

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art. 55)

5. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g) (inviare i lavoratori alla visita medica), n) (consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute), p) (consegna del DUVRI al RLS), seconda parte, s) (mancata consultare il RLS) e v) (riunione SPP), 35, comma 4 (riunione SPP su richiesta del RLS);

SANZIONI PER IL PREPOSTO (art. 56)

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

SANZIONI PER I LAVORATORI (art. 59)

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;